

Il divieto di testimonianza indiretta.

La Legge 1 marzo 2001, n. 63, cosiddetta “sul giusto processo”, contiene, per quanto di interesse della Polizia Municipale, una modifica all’art. 195 c.p.p., concernente il divieto di “testimonianza indiretta”.

La Legge 1 marzo 2001, n. 63, cosiddetta “sul giusto processo”, contiene, per quanto di interesse della Polizia Municipale, una modifica all’art. 195 c.p.p., concernente il divieto di “testimonianza indiretta”. Trattasi di quel tipo di testimonianza nella quale chi riferisce riporta quanto ha saputo da altri, e non ciò che ha visto o appreso direttamente. La norma si preoccupa come regola generale , in un processo che deve essere caratterizzato dalla oralità della prova, di mettere dei “paletti” alla possibilità di valutare ciò che un teste dice de relato, senza andare a sentire direttamente la fonte. In particolare, se il teste dice di aver saputo qualcosa da un altro, il Giudice, a richiesta di parte, deve chiamare l’altro a deporre, salvo che l’esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, pena l’inutilizzabilità della deposizione originaria.

Ora, se si valuta la veste nella quale l’agente accertatore entra nella fase dibattimentale, ben si comprende l’interesse operativo della riforma che si va a descrivere: la P.G. arriva a processo e depone, cioè è semplicemente un teste, ancorché particolarmente qualificato. Paradossalmente, nella sua veste di Pubblico Ministero l’ufficiale di P.G. deve adoperarsi affinché vengano rispettate le regole dell’interrogatorio dibattimentale, e dunque anche quella ora in esame, che come tale deve essere approfonditamente conosciuta.

La stesura originaria dell’art. 195, comma 4, vietava alla Polizia Giudiziaria la testimonianza indiretta, ovvero in concreto non le consentiva, nel riferire ad esempio di un

sinistro stradale, di dire di aver appurato il passaggio con il rosso di un veicolo da un testimone oculare. La Corte Costituzionale, con propria decisione n. 24 del 31 gennaio 1992, aveva giustamente dichiarato la norma illegittima in quanto paradossalmente discriminante della Polizia Giudiziaria rispetto a tutti gli altri testimoni. In particolare, la decisione testualmente recava: "...non si può certo sostenere, nemmeno in via di mera astrazione, che gli appartenenti alla Polizia Giudiziaria siano da ritenersi meno affidabili del testimone comune; a prescindere dalla palese assurdità di un'ipotesi siffatta, essa risulterebbe poi in insanabile contraddizione con il ruolo e la funzione che la legge attribuisce alla Polizia Giudiziaria".

Il legislatore con questa riforma sembra fare un passo indietro, perché riscrive pari pari il divieto di testimonianza indiretta dalla Polizia Giudiziaria, cambiandone soltanto la formulazione letterale, peraltro in maniera tale da rischiare di ingenerare più dubbi di quanti non ne ponesse la formulazione originaria della norma. In particolare, la norma vieta di deporre sulle testimonianze acquisite "con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b)". Ora, siccome l'art. 351 concerne tutte le sommarie informazioni testimoniali, e l'art. 357 nella parte richiamata ne disciplina l'obbligo di verbalizzazione, per denunce, querele e istanze presentate oralmente nonché sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee dell'indagato, non si capisce quali siano gli astratti casi nei quali la testimonianza de relato parrebbe ammessa in quanto non riconducibile alle norme richiamate.

Più specificamente, il rinvio alle dichiarazioni dell'indagato è del tutto superfluo, se si tiene conto che sulle stesse è vietato deporre in via generale dall'art. 62 c.p.p. Per contro, il richiamo alle denunce, querele e istanze, considerando che si tratta di atti il cui contenuto è in parte da ricondurre alla sempre acquisibile condizione di procedibilità, e in parte alle sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p., sembrerebbe ridondante, per non dire

anch'esso semplicemente superfluo. Alla luce di ciò, la stesura della norma è stata intesa addirittura come potenzialmente nociva, in quanto potrebbe stimolare interpretazioni estremamente formali e insinuare il dubbio che si sia inteso consentire la testimonianza indiretta della Polizia Giudiziaria tutte le volte in cui l'indagato sia stato ritualmente sentito e l'atto non sia stato documentato nella forma del verbale.